

CONVENZIONE

tra

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI AVELLINO, con sede legale in Avellino (AV) cap 83100, Indirizzo Piazza D'Armi n.1, C.F. e P.IVA 80008230643, in persona del Presidente Avv. Fabio Benigni (di seguito, per brevità, anche Ordine)

e

Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", via Mazzocchi 68 (Palazzo Melzi), S. Maria Capua Vetere, in persona del Prof. Lorenzo Chieffi, nella sua qualità di Direttore p.t. (di seguito, per brevità, anche Dipartimento)

per l'anticipazione di un semestre del tirocinio in concomitanza con l'ultimo anno del corso di laurea magistrale in Giurisprudenza (Classe delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza LMG-01)

VISTI

- l'art. 40 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense);
- l'art. 41 della medesima legge, e in particolare il comma 6, lett. d), che prevede la facoltà di anticipare un semestre di tirocinio durante l'ultimo anno del corso di laurea;
- il decreto del Ministro della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70 (*Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247*) e, in particolare, l'articolo 5 del medesimo decreto;
- la Convenzione Quadro stipulata tra il Consiglio Nazionale Forense e la Conferenza Nazionale dei Direttori di Giurisprudenza e Scienze Giuridiche;
- la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avellino del 03/04/2017 con la quale viene autorizzata la stipula della medesima Convenzione;

CONSIDERATO CHE

l'anticipazione di un semestre di tirocinio durante il corso di laurea, previsto dalla legge, costituisce un importante strumento di perfezionamento del percorso di formazione del giurista, tanto dal punto di vista dell'integrazione tra studi teorici ed applicazioni pratiche, quanto dal punto di vista del progressivo inserimento professionale dello studente

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Definizioni

- Ai fini e per gli effetti degli accordi di cui alla presente convenzione si intende per:
- a) "legge", la legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense);
 - b) "regolamento", il decreto del Ministro della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70 (Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247);
 - c) "Consiglio dell'Ordine", il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere;
 - d) "tirocinio", il tirocinio per l'accesso alla professione forense di cui all'articolo 41, commi 1, 2, 3, 4, 6 lettere a) e d), 8, 10 ed 11 della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
 - e) "corso di laurea", il corso di laurea in Giurisprudenza (Classe delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza-LMG-01);
 - f) "CFU", i crediti formativi universitari;

Art. 2 - Anticipazione di un semestre di tirocinio

1. Può chiedere di essere ammesso all'anticipazione di un semestre di tirocinio in costanza degli studi universitari e prima del conseguimento del diploma di laurea lo studente in regola con lo svolgimento degli esami di profitto dei primi quattro anni del corso di laurea purché abbia ottenuto crediti nei seguenti settori scientifico-disciplinari: Diritto privato (IUS/01); Diritto processuale civile (IUS/15); Diritto penale (IUS/17); Diritto processuale penale (IUS/16); Diritto amministrativo (IUS/10); Diritto costituzionale (IUS/08 e IUS/09); Diritto dell'Unione europea (IUS/14).

Art. 3 - Domanda di anticipazione di un semestre di tirocinio

1. La domanda di iscrizione al registro dei praticanti, redatta ai sensi dell'articolo 41, comma 3, della legge, è presentata al Consiglio dell'Ordine ed è altresì corredata:
 - a) da autocertificazione, predisposta ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del D. P.R. n. 445/2000 in cui sia dichiarato il possesso dei requisiti:
 - di cui all'articolo 2 della presente convenzione;
 - di cui all'articolo 17 comma 1, lettere a), d), e), f), g) ed h) della legge;
 - b) dall'indicazione del nominativo del professionista presso il quale si svolgerà il tirocinio;
 - c) dall'indicazione del tutor accademico, indicato dal Direttore del Dipartimento e scelto tra i docenti o tra gli assegnisti di ricerca afferenti alla struttura medesima;
 - d) da un progetto formativo comprendente obiettivi e tipologie di attività prevalente, sottoscritto dal Presidente del Consiglio dell'Ordine, dal professionista presso il quale si svolgerà il tirocinio, dal tutor accademico e dal Direttore del Dipartimento. Il medesimo riporterà, altresì, gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.
2. Il progetto formativo di cui alla lettera d) del comma precedente dovrà tener



conto delle attitudini e degli interessi del tirocinante anche in relazione, laddove possibile, all'elaborazione della dissertazione relativa all'esame finale di laurea in giurisprudenza.

3. Il Consiglio dell'Ordine delibera ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 17, comma 7, della legge.

Art. 4 - Elenco degli studi legali

1. L'Ordine predispone e aggiorna l'elenco degli studi legali al cui interno sono presenti avvocati che hanno dichiarato la disponibilità ad accogliere praticanti per lo svolgimento del periodo di tirocinio anticipato.

2. Lo studio legale che accetta l'inserimento nell'elenco di cui al presente articolo fornisce i nominativi degli avvocati che si rendono disponibili ad accogliere i praticanti e le aree giuridiche nel cui ambito gli avvocati stessi prevalentemente operano.

3. L'elenco e i suoi aggiornamenti sono trasmessi all'Ufficio Attività Studentesche dell'Università e alla Direzione del Dipartimento di Giurisprudenza.

4. L'Ufficio Attività Studentesche dell'Università provvede, senza indugio, all'inserimento delle offerte relative alle posizioni di tirocinio riservate agli studenti ammessi all'anticipazione di un semestre di tirocinio per l'accesso alla professione forense sull'apposita sezione del sito *web* di Ateneo.

Art. 5 - Oneri a carico dell'Università

1. L'Università assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, mediante la speciale forma di gestione per conto dello Stato, ai sensi degli artt. 127 e 190 del T.U. n. 1124/1965, nonché per la responsabilità civile presso compagnia assicurativa operante nel settore.

2. L'Università si impegna a richiedere ai docenti che svolgono la funzione di tutor l'assunzione esplicita dell'obbligo di riservatezza in ordine alle informazioni, documenti e/o conoscenze di cui vengano in possesso nel corso della collaborazione oggetto della presente convenzione e a mantenere la massima riservatezza in ordine agli stessi.

Art. 6 - Svolgimento del semestre anticipato del tirocinio

1. Durante lo svolgimento del semestre anticipato del tirocinio, devono essere garantite la proficua prosecuzione del corso di studi e l'effettiva frequenza dello studio professionale per almeno dodici ore alla settimana, secondo gli obiettivi e le tipologie di attività prevista dal progetto formativo di cui al precedente articolo 3, lettera d).

2. Durante il semestre di svolgimento del tirocinio anticipato ai sensi della presente convenzione il praticante non è esentato dall'obbligo di frequenza dei corsi di cui all'articolo 43 della legge.

3. Il Consiglio dell'Ordine istituisce e organizza corsi gratuiti di cui all'art. 43 della legge dedicati agli studenti ammessi all'anticipazione di un semestre di tirocinio tenendo conto della necessaria natura professionalizzante di tali corsi e delle esigenze di frequenza dello studio professionale. A quest'ultimo fine, tali corsi o parte di essi devono essere impartiti anche da avvocati che abbiano maturato adeguata esperienza in ambito formativo.

4. Il tutor accademico vigila sull'effettiva partecipazione dello studente tirocinante ai corsi e sull'andamento del semestre attraverso colloqui con lo studente, da tenersi almeno ogni trenta giorni.
5. Il professionista presso cui si svolge il tirocinio garantisce, sotto la vigilanza del Consiglio dell'Ordine, l'effettivo carattere formativo del tirocinio, privilegiando il suo coinvolgimento nell'assistenza alle udienze, nella redazione degli atti e nelle ricerche funzionali allo studio delle controversie ed evitando di adibire il tirocinante a mere funzioni tecnico-amministrative.
6. In considerazione della riduzione delle ore di frequentazione dello studio da parte del tirocinante universitario, di cui all'articolo 5, comma 2, del regolamento, il numero delle udienze cui il tirocinante deve assistere durante il semestre ai sensi dell'articolo 8, comma 4, secondo periodo, del regolamento è ridotto da venti a dodici.
7. Il Consiglio dell'Ordine espleta i propri compiti di vigilanza nei confronti dello studente tirocinante ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 8, comma 4, del regolamento.
8. D'intesa tra il Consiglio dell'Ordine, il professionista e il tutor accademico, possono essere individuate specifiche materie o questioni sulle quali lo studente tirocinante potrà effettuare approfondimenti e ricerche, anche ai fini dell'elaborazione della dissertazione relativa all'esame finale di laurea in giurisprudenza.
9. Nei casi in cui non consegua il diploma di laurea in giurisprudenza entro i due anni successivi alla durata legale del corso, il praticante studente universitario può chiedere la sospensione del tirocinio per un periodo massimo di sei mesi, superato il quale, se non riprende il tirocinio, è cancellato dal registro dei praticanti e il periodo di tirocinio compiuto rimane privo di effetti.
10. Il periodo di tirocinio durante gli studi universitari rimane privo di effetti anche quando il praticante, pur avendo conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza, non provveda, entro sessanta giorni, a confermare l'iscrizione al registro dei praticanti.
11. Ai sensi dell'articolo 41, comma 11, della legge il tirocinio del praticante studente universitario non determina il diritto all'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale. Tuttavia, ai soli fini e per gli effetti del D. Lgs. n. 81/2008, e successive integrazioni e modifiche, il tirocinante è equiparato ai lavoratori dello studio legale ospitante.
12. Nel periodo di tirocinio il praticante studente universitario è tenuto ad osservare gli stessi doveri e norme deontologiche degli Avvocati, ai sensi dell'articolo 42 della legge, ed è soggetto al potere disciplinare dei competenti organi disciplinari forensi.

Art. 7 - Relazione finale

1. Al termine del semestre anticipato di tirocinio, lo studente tirocinante redige una relazione finale dettagliata sulle attività svolte, sottoscritta dal professionista e dal tutor accademico che deposita presso il Consiglio dell'Ordine e il Dipartimento di Giurisprudenza.
2. Ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del regolamento, il Consiglio dell'Ordine, sulla base delle verifiche svolte, rilascia allo studente tirocinante un attestato di



compiuto tirocinio semestrale. Nell'ipotesi in cui la verifica dia risultati insufficienti il Consiglio dell'Ordine non rilascia l'attestato. In questo caso il praticante e l'Avvocato presso il quale è svolto il tirocinio devono essere sentiti. Si applica l'articolo 17, comma 7, della legge.

Art. 8 - Durata e rinegoziazione

1. La presente convenzione quadro ha una durata di cinque anni e si rinnova automaticamente alla scadenza.
2. Le parti si impegnano a rinegoziare, modificare e integrare la presente convenzione, laddove necessario, nel caso di sopravvenute modificazioni e/o integrazioni della Convenzione Quadro stipulata tra il Consiglio Nazionale Forense e la Conferenza Nazionale dei Direttori di Giurisprudenza e Scienze giuridiche, e/o della legge e/o del regolamento.

Art. 9 - Disposizione finale

Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione quadro si applicano le disposizioni della legge e del regolamento.

S. Maria Capua Vetere, li 20/06/2017

Il Presidente
Avv. Fabio Benigni



Il Direttore
Prof. Lorenzo Chieffi

